

①

Direzione Provinciale I di TORINO
UFFICIO CONTROLLI
CORSO BOLZANO, 30
10121 TORINO
(codice dell'ufficio T7D)
Numero dell'atto : ~~02/00000~~

Al Signor ROSSI MARIO
nato a Torino (TO) il 25/02/1977
con domicilio fiscale in Via Pietro Miccà, n. 8
10121 - TORINO (TO)

Accertamento notificato il 22/03/2011

Le CIP di Torino

- Dichiarare la propria competenza
- ~~Respingere il ricorso del dichiarante~~ avverso il ricorso del sig. Mario Rossi
- Respingere nel merito. (mancanza di interesse ed offre) → NO IMP. ATTO
- Confezionare le spese (reciproca soccombenza)



Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

Direzione Provinciale I di TORINO - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor ROSSI MARIO
nato a Torino (TO) il 25/02/1977
con domicilio fiscale in Via Pietro Micca n. 8
10121 - TORINO (TO)

codice fiscale **RSSMRA77B25L219F**, titolare della partita i.v.a. 05389509123

Di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno 2006.

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda :

- Contributi previdenziali
- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate.

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

*** * * MOTIVAZIONE * * ***

La Ditta individuale R.M. di Rossi Mario, esercente altre "attività non specializzate di lavori edili" (codice 45.45.0) ha consegnato in data 27.11.2010 presso questa Direzione, a seguito dell'invito n. I00031/2010, la propria documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2006.

Per tale anno oggetto di controllo, la Ditta sopra generalizzata non ha ottemperato all'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Infatti, nonostante la parte abbia consegnato, insieme ai documenti prodotti, copia del modello unico 2007 contenente l'impegno a trasmettere del 15.06.2007 debitamente firmato, la mancanza dell'ulteriore ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione rende tale dichiarazione, a tutti gli effetti, omessa per mancata presentazione.

La trasmissione in via telematica tramite un soggetto incaricato si intende perfezionata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione. Il contribuente deve avere cura, pertanto, di acquisire dall'intermediario la dichiarazione redatta in originale su modello cartaceo conforme a quello approvato dalla Agenzia delle Entrate, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia stessa attestante l'avvenuta ricezione dei dati: il semplice impegno a trasmettere la dichiarazione non esclude la responsabilità del contribuente nel caso di mancata presentazione all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti per legge. (circ. min. 25.01.2002 n.6/E)

Alla luce di quanto detto sopra, dopo aver proceduto al vaglio della documentazione presentata, riscontrando quanto contenuto nelle fatture d'acquisto e di vendita con quanto indicato nei registri IVA, questo Ufficio ricostruisce il volume d'affari imputabile nell'anno oggetto di controllo sulla base dei dati desunti dalla lettura delle fatture attive e passive, al fine di verificare la congruità dei ricavi registrati con i costi d'esercizio imputati.

*** * ***

Dal controllo della registrazione delle fatture passive è emerso come le fatture con progressivo n. 61, n. 62 e n. 71 siano state erroneamente imputate al conto n. 310, denominato "spese documentate", anziché al più corretto conto n. 301 denominato "acquisto materie prime": dette fatture, tutte provenienti dal medesimo soggetto, riguardano, infatti, l'acquisto di materiale necessario e strettamente inerente al tipo di attività svolta, così come indicato da prospetto.

NUMERO E DATA FATTURA	N. REGISTRAZIONE	CONTO REGISTRAZIONE	MATERIALE ACQUISITATO	IMPONIBILE
n. 879 del 31.07.2006 SOLE BLU	61	310 - spese documentate	Calcestruzzo sfuso tipo 25C/pompaggio	838.50
n. 987 del 31.07.2006 SOLE BLU	62	310 - spese documentate	Ritiro inerte	24,42
n. 4586 del 31.08.2006 SOLO BLU	71	310 - spese documentate	Calcestruzzo sfuso tipo 25C/pompaggio	354.75
TOTALE				1.217.67

L'errata imputazione di detti costi viene ulteriormente confermata dalle fatture con progressivo n. 32, n. 72 e n. 98 che, uguali alle precedenti sia per il soggetto cedente che per la tipologia di beni ceduti (come da prospetto) sono state registrate al conto n. 301.

NUMERO E DATA FATTURA	N. REGISTRAZIONE	CONTO REGISTRAZIONE	MATERIALE ACQUISTATO	IMPONIBILE
n. 876 del 31.03.2006 SOLE BLU	32	301 - Acq. Materie prime	Ritiro inerte	96.95
n. 1000 del 31.08.2006 SOLE BLU	72	301 - Acq. Materie prime	Ritiro inerte	63,86

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSMRA77B25L219F

n. 1025 del 30.12.2006 SOLE BLU	98	301 - Acq. Materie prime	Calcestruzzo sfuso tipo 25C	483.62
---------------------------------	----	--------------------------	-----------------------------	--------

L'Ufficio, pertanto, procede alla rettifica dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime da registro IVA da € 13.300,00 a € 14.518,00, imputando le fatture con numero di registrazione 61, 62 e 71 al conto 301 "costi per l'acquisto di materie prime" anziché al conto n. 310 "spese documentate".

	DA REGISTRO IVA	ACCERTATO (+)	RIDETERMINATO
Costi per l'acquisto di materie prime registrati	13.300,00	1.218,00	14.518,00

Generando lo studio di settore per l'anno di imposta 2006, utilizzando i medesimi dati indicati dal contribuente in allegato alla copia della dichiarazione omessa, con la rettifica dell'ammontare dei soli costi per l'acquisto di materie prime e dei ricavi, così come sopra esplicitato, si ottiene un risultato non congruo e non coerente, (allegato n. 1) che individua un importo di ricavi puntuali di riferimento pari ad € 59.644,00 - ottenuti in relazione alle caratteristiche dell'impresa stessa, sulla base dei dati contabili indicati dal contribuente - con un ammontare di componenti negativi del reddito documentati da registro IVA di € 32.761,00 così composto:

COSTI	IMPONIBILE
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	€ 14.518,00
Spese per acquisti di servizi	€ 1.703,00
Costo per il godimento di beni terzi - in dipendenza di contratti di locaz. finanziaria	€ 4.838,00
Spese per lavoro dipendente	€ 10.857,00
Ammortamenti	€ 520,00
Altre componenti negative	€ 325,00
TOTALE	€ 32.761,00

Tutto ciò premesso, stante l'indiscutibilità del recupero di cui sopra, certo nella sua oggettività e precisione, in presenza di dichiarazione omessa che attribuisce all'Ufficio di procedere con un recupero che prescinde dalla sussistenza dei requisiti di precisione, certezza e concordanza, accerta:

- ai sensi dell'art. 41 del DPR 600/73, un reddito d'impresa di € 26.883,00 (€ 59.644,00 - € 32.761,00) rilevante ai fini IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale;
- ai sensi del D. Lgs 446/97 una componente della produzione positiva di € 59.644,00 e una componente negativa di € 21.904,00 (i costi sostenuti per lavoro dipendente non rientrano ai fini IRAP) per un valore della produzione di € 37.740,00;
- ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72 un ammontare imponibile ai fini IVA di € 59.644,00. Viene riconosciuta imposta in detrazione in un ammontare pari alle liquidazioni da registro IVA acquisti di € 5.135,00;



Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSMRA77B25L219F

- ai fini INPS, il reddito d'impresa così accertato di € 26.883,00 è, altresì, rilevante ai fini della determinazione dei contributi previdenziali da versare all'INPS poiché, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 241/97, "i titolari di imprese artigiane e commerciali ed i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali la cui base imponibile è costituita dal reddito d'impresa".

Vengono riconosciuti i versamenti effettuati:

€ 514,00 ai fini IRAP

€ 2.328,00 ai fini INPS

€ 27,00 ai fini addizionale comunale

€ 69,00 ai fini addizionale regionale

Vengono altresì riconosciuti i contributi previdenziali ed assistenziali versati quali oneri deducibili pari ad € 2.312,00, l'eccedenza di imposta versata ai fini IRPEF proveniente da precedente dichiarazione pari ad € 1.009,00 e il credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2005 di € 1.545,00.

Il calcolo delle imposte dovute e delle sanzioni applicate, ai sensi del D. Lgs. 471/97 e del D. Lgs. 472/97 sono riportate nelle pagine seguenti.

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D 0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSMRA77B25L219F

DICHIARATO

ACCERTATO

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Redditi impresa RG	0	26.883
Totale redditi	0	26.883

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1 Reddito complessivo	0	26.883
RN3 Oneri deducibili	0	2.312
RN4 Deduz. per la progres. dell' imposiz. (art.11 del Tuir)	0	1.026
RN6 Reddito imponibile	0	23.545
RN7 Imposta lorda	0	5.415
RN17 Imposta netta	0	5.415
RN23 Differenza	0	5.415

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 23.545,00	23%	5.415,35
TOTALE IMPOSTA LORDA:		5.415,35

Maggiore imposta (in euro)	5.415,00
Imposta da portare in diminuz. (in euro)	1.009,00
Maggiore imposta accertata (in euro)	4.406,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile	0	24.571
SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF		
RV2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta Regione Piemonte	0	344
Aliquota applicata		1,40%

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D 0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

DICHIARATO

ACCERTATO

Maggiore addizionale regionale accertata (in Euro)		344,00
--	--	--------

SEZIONE II - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

RV9 Aliquota dell'addizionale comunale		0,35%
RV10 Addizionale comunale all'Irpef dovuta	0	86

Maggiore addizionale comunale accertata (in Euro)		86,00
---	--	-------

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SEZIONE I - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCianti

Tipo di attivita': ARTIGIANO

Codice azienda INPS

Attivita' particolari:

Lavoratori privi di anzianita' contributiva al 31/12/95 : NO

Periodo di imposizione contributiva		Tipo di riduzione	Decorrenza riduzione	
dal	al		dal	al
01	12		00	00

	DICHIARATO	ACCERTATO
Base imponibile	0	26.883
Contributo dovuto (*)	0	4.678

MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)		4.678,00
--	--	----------

(*) Il contributo dovuto e' calcolato applicando le aliquote sotto riportate secondo il criterio della progressione:

- 17,40% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.345,00 ed euro 39.297,00;

- 18,40% sui redditi superiori ad euro 39.297,00 fino ad un massimale di euro 65.495,00 o fino ad un massimale di euro 85.478,00 per i lavoratori privi di anzianita'contributiva al 31/12/1995

TOTALE MAGGIOR CONTRIBUTO ACCERTATO (in euro)		4.678,00
---	--	----------

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D 0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

IRAP: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE I - IMPRESE

IQ6 Totale componenti positivi	0	59.644
IQ15 Totale componenti negativi	0	21.904
IQ17 Valore della produzione	0	37.740
Valore della produzione in Italia	0	37.740

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IQ41 Totale valore della produzione	0	37.740
IQ43 Ulteriore deduzione	0	8.000
IQ47 Valore della produzione netta	0	29.740
IQ49 Importo di rigo IQ47 sogg. ad altre aliquote	0	29.740

SEZIONE VII - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

Codice Regione = 13-Piemonte		
Valore della produzione		
Base imponibile	0	29.740
Normative regionali	0	29.740
Aliquota		NO
Imposta	0	4,25%
		1.264

SEZIONE VIII - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL' IMPOSTA

IQ90 Totale imposta	0	1.264
---------------------	---	-------

Maggiore imposta accertata (in euro) 1.264,00

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D 0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE22 Impon. 20% operaz.imponibili agricole/commerc. Imposta 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	0	59.644
VE23 Totale imponibile	0	11.929
Totale imposta	0	59.644
VE25 Totale	0	11.929
SEZ. 4		
VE40 Volume d'affari	0	59.644
VE41 Totale imposta sulle operazioni imponibili	0	11.929
QUADRO VF - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni		
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%) Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	0	211
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%) Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	0	25.568
VF12 Totale imponibile	0	5.114
Totale imposta	0	25.779
VF20 Totale acquisti e importazioni	0	5.135
VF22 Totale imposta su acquisti e importaz. imponibili	0	25.779
QUADRO VG - Iva ammessa in detrazione		
VG71 IVA ammessa in detrazione	0	5.135
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA sulle operazioni imponibili	0	11.929
VL3 IVA a debito	0	11.929
VL4 IVA ammessa in detrazione	0	5.135
VL6 IVA detraibile (somma dei rigi VL4 e VL5)	0	5.135
VL7 Imposta dovuta (rigo VL3 - rigo VL6)	0	6.794
SEZ. 2		
VL26 Credito risultante dalla dichiaraz. per il 2005	0	1.545
VL33 IVA a debito	0	5.249
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	0	5.249

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D 0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

DICHIARATO

ACCERTATO

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

Maggiore imposta accertata (in Euro)

5.249,00

Ai fini della determinazione delle somme dovute e delle sanzioni si tiene conto degli importi già versati evidenziati nel prospetto seguente

	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA	IMPOSTA VERSATA	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA
Irpef/Tass.sep.	4.406,00	0,00	4.406,00
Add.regionale	344,00	69,00	275,00
Irap	1.264,00	514,00	750,00
Iva	5.249,00	0,00	5.249,00
Add.comunale	86,00	27,00	59,00
Inps	4.678,00	2.328,00	2.350,00

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IRAP, IVA, ADD. COMUNALE. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive

	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	5.287,20	10.574,40
2 Add. Regionale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	330,00	660,00
3 Irap-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AI FINI IRAP CON IMPOSTA DOVUTA a) ART. 32, COMMA 1, D. LGS. 15.12.1997 N. 446 SANZIONE AMMIN. DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA DOVUTA CON UN MIN. DI EURO 258,00	900,00	1.800,00
4 IVA-MANCATA O TARDIVA EMISSIONE DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI IMPONIBILI EFFETTUATE E CONSEGUENTE REGISTRAZIONE. a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00	5.249,00	10.498,00
5 IVA-OMESSA O TARDIVA (OLTRE 90 GIORNI) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (CON IMPOSTA DOVUTA) E CASI ASSIMILATI. a) ART. 5, COMMA I, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	6.298,80	12.597,60
6 IVA-IRREGOLARE COMPILAZIONE ELENCHI INTRASTAT a) ART. 11, COMMA 4, D. LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA €. 516,00 a 1.032,00 per ciascun modello INTRASTAT presentato irregolarmente	516,00	1.032,00
7 IVA-MANCATA O IRREGOLARE TENUTA, CONSERVAZIONE, RIFIUTO DI ESIBIRE, DEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 23 E/O 24 E/O 25 E/O 39. a) ART. 9, COMMA I E III, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.032,00 A EURO 7.746,00 O RIDUCIBILE FINO A 516,00	1.032,00	7.746,00
8 Add. Comunale-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA.		

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

a) ART. 1, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N.471
 SANZIONE PECUNIARIA DAL 120% AL 240% DELL'IMPOSTA
 CON UN MINIMO DI EURO 258,00

258,00

258,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Disposizioni successive			
	Legge in vigore al momento dei fatti	a)	b)	
1 Irpef	5.287,20	0,00	0,00	5.287,20
2 Add.Regionale	330,00	0,00	0,00	330,00
3 Irap	900,00	0,00	0,00	900,00
4 IVA	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00
5 IVA	6.298,80	0,00	0,00	6.298,80
6 IVA	516,00	0,00	0,00	516,00
7 IVA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
8 Add.Comunale	258,00	0,00	0,00	258,00
Cumulo materiale				19.871,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 5/IVA;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	6.298,80
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.259,76
- sanzione base	Euro	7.558,56
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	1.889,64
- Cumulo giuridico	Euro	9.448,20

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 9.448,20) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 19.871,00).

Pertanto l'UFFICIO CONTROLLI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 9.448,20.

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D000011222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale R55MRA77B25L219F
AVVERTENZE

1) **Definizione dell'accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**
 Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un ottavo qualora il presente atto, non preceduto da invito ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un ottavo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.

Entro 10 giorni dal versamento dell' intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento.

Non sono comunque dovuti gli interessi e le sanzioni relativi ai maggiori contributi previdenziali accertati.

Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici, se le somme dovute superano i 51.645,69 Euro, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale e per il versamento di talisomme, se superiori a euro 50.000,00, il contribuente e' tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.

L' importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a questo ufficio la relativa quietanza di pagamento, la documentazione relativa alla garanzia prestata, qualora necessaria, ed una comunicazione con l'indicazione del numero di rate prescelto.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Irpef	9451	4.406,00
Interessi (fino al 08/07/2010)		401,46
TOTALE		4.807,46
Ulteriori interessi (*)		
Add. Regionale	9453	344,00
Imposta versata		69,00
Interessi (fino al 08/07/2010)		25,05
TOTALE		300,05
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.264,00
Imposta versata		514,00
Interessi (fino al 08/07/2010)		68,33
TOTALE		818,33
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	5.249,00

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

Interessi (fino al 08/07/2010)		515,44
TOTALE		5.764,44
Ulteriori interessi (*)		

Add. Comunale	9468	86,00
Imposta versata		27,00
Interessi (fino al 08/07/2010)		5,37
TOTALE		64,37
Ulteriori interessi (*)		

Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	1.634,25

Spese di notifica	9400	5,16

Descrizione contributo	Causale Contributo	importo in Euro
INPS	APMF	4.678,00

Contributi versati		2.328,00
TOTALE		2.350,00

* Gli interessi sulle imposte accertate, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, sono stati calcolati fino alla data del 31/12/2009 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e dal 01/01/2010 fino alla data del 08/07/2010 ai sensi dell'art. 6 del Decreto del 21/05/2009.
Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale semplice del 3,5%.

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un ottavo di Euro 13.074,00. che costituisce il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	5.287,20
-n. 2 Add. Regionale	330,00
-n. 3 Irap	900,00
-n. 5 IVA	6.298,80
-n. 7 Add. Comunale	258,00

Totale	13.074,00

Sanzione dovuta per l'anno 2006 euro 1.634,25.
In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

2) Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
 Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un quarto della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

L'importo da pagare viene riportato di seguito:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9601	3.268,50

(**) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un quarto di Euro 13.074,00, che costituisce il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Irpef	5.287,20
-n. 2 Add.Regionale	330,00
-n. 3 Irap	900,00
-n. 5 IVA	6.298,80
-n. 7 Add.Comunale	258,00
Totale	13.074,00

Sanzione dovuta per l'anno 2006 euro 3.268,50.

3) Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L'istanza di accertamento con adesione va presentata a questo ufficio in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per un periodo di novanta giorni. La successiva impugnazione dell'atto comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.

4) Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre). Il ricorso in bollo da Euro 14,62, e' proposto mediante notifica a questo ufficio a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', il ricorrente dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta

Direzione Provinciale I di TORINO

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T7D0000111222/2011 PER L'ANNO 2006 codice fiscale RSSMRA77B25L219F

con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992).

Se l'ammontare delle maggiori imposte accertate e' uguale o superiore a Euro 2.582,28 e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Per quanto riguarda il maggior contributo accertato, il presente atto non e' impugnabile autonomamente (vd. punto 7).

5) Riscossione a titolo definitivo.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, ovvero si avvale delle sole disposizioni indicate al precedente punto n. 2, le imposte o le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti, calcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non definite.

La maggiore IVA accertata, oltre i relativi interessi maturati, deve comunque essere versata nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In caso di mancato pagamento nei predetti termini, si rendera' applicabile la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento del tributo non versato, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

6) Riscossione a titolo provvisorio.

In caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo la meta' delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi maturati e maturandi, calcolati ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Con le medesime modalita' saranno rimosse le somme indebitamente rimborsate salvo che, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, non sia prestata la garanzia prevista dall'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a che l'accertamento non divenga definitivo.

7) Contributi previdenziali.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia definito il presente atto ai sensi del citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 (punti 1 e 3), il maggior contributo accertato, i relativi interessi e le sanzioni per il ritardato o omesso versamento, determinate ai sensi del comma 8, lettere a) e b) dell'art.116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, saranno iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 32 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La relativa cartella di pagamento e' autonomamente impugnabile per vizi propri, nonche' per motivi afferenti la sussistenza dell'obbligo contributivo e la quantificazione del maggior contributo accertato, con esclusione di quelli riguardanti il maggiore imponibile accertato con il presente atto. Le indicazioni per l'eventuale impugnazione saranno contenute nella cartella di pagamento.

8) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L'ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 5,16.